

COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15.09.2016

Modificato con deliberazione C.C. n 19 del 30.03.2017 e

con deliberazione C.C. n. 18 del 11.03.2021

Sommario

COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI	1
PROVINCIA DI ASTI	1
REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE	1
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del	1
ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione	3
ART.2 Rappresentanza in giudizio	3
ART.3 Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune.....	3
ART. 4 Requisiti per l'inserimento nell'elenco.....	4
ART. 5 Iscrizione nell'Elenco	4
ART. 6 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco	5
ART. 7 Condizioni.....	5
ART. 8 Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio.....	6
ART. 9 Cancellazione dall'elenco	7
ART. 10 Registro	7
ART. 11 Pubblicità.....	7
ART. 12 atti di transazione.....	8
ART. 13 deroghe	8
ART: 14 Norme di rinvio	8
ART.15 Efficacia ed entrata in vigore.....	8

ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento predisposto ai sensi dell'artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016 disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del comune di Villanova d'Asti, degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza. Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato II B) al D. Lgs n.163/2006: "Codice dei contratti pubblici" relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/117/CE e 2004/118/CE, per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art.20 del medesimo Codice.

ART.2 Rappresentanza in giudizio

1. Ai sensi del vigente Statuto comunale la rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata al Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento di questi la rappresentanza è riservata al Vice Sindaco.
3. La Giunta comunale approva la costituzione in giudizio dell'Ente sia se il Comune è soggetto passivo, sia se è soggetto attivo, su proposta di deliberazione dell'Area Servizi Affari Generali, ed autorizza, conseguentemente, il soggetto di cui al comma precedente a costituirsi.
4. La proposta deve essere accompagnata da sintetica relazione del dirigente e/o Responsabile competente per materia, contenente, tra l'altro, le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio.
5. Sono vietate liti temerarie le quali rappresentano solo fonti di danno per il Comune.
6. Il Sindaco conferisce il patrocinio attraverso la sottoscrizione della procura alla lite.

ART.3 Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa. La cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Affari Generali, secondo le modalità di seguito descritte. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
 - a. Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.
 - b. Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello -Cassazione Civile.
 - c. Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.
 - d. Sezione D - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale -Corte d'Appello - Cassazione Penale.
 - e. Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO assistenza e patrocinio presso Commissioni Tributarie Provinciali - Commissioni Tributarie Regionali - Cassazione
2. L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.
3. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore Affari Generali, di Avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente. L'elenco così formato avrà valore per tutto il 2016 e 2017.
4. In caso di un numero di adesioni limitato, inferiore ai 3 soggetti per ogni sezione, il Responsabile del servizio Affari Generali potrà provvedere alla ri-pubblicazione dell'Avviso sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente, al fine di integrare l'elenco, anche nel corso dell'anno;

5. Successivamente alla fase istitutiva, Il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale , mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.
6. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell' Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
7. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.
8. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

ART. 4 Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:
 - Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - Godimento dei diritti civili e politici;
 - Capacità a contrarre con la P.A.
 - l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
 - assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo, penale, civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
 - comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il comune di Villanova d'Asti.
3. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

ART. 5 Iscrizione nell'Elenco

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (max 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati : - L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni; - Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data; - L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione; - di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale; - n. codice fiscale e n. partita IVA;

- b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell' Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
 - c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Villanova d'Asti o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato;
 - d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato con deliberazione della C.S. 240/2013 secondo quanto previsto all'art. 2 del citato codice e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
 - e) Indicazione della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
3. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il comune si riserva in oltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

ART. 6 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente.
2. La Giunta Comunale, individua, il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:
 - a. specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
 - b. casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto che determinato un collegamento;
 - c. foro di competenza della causa da affidare;
 - d. esito dei precedenti incarichi affidati;
 - e. rotazione
3. Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente.
4. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall'Ente con deliberazione della G.M. n. 203/2013 la cui inosservanza sarà causa di risoluzione ai sensi dell'art. 2 del citato codice, nonché e dal piano Triennale di Prevenzione della corruzione.
5. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso comune.
6. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il comune.
7. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso

ART. 7 Condizioni

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:
 - l'indicazione del valore della causa;

- il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 come disposte nel successivo articolo;
- obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 7;
- obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente e che dovrà essere allegato all'atto di incarico
- l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio il rischio di soccombenza - all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo di software di cui si potrà dotare l'Ufficio legale dell'ente.
- obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
- obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.
- Gli incarichi devono essere regolati da apposito disciplinare e/o contratto di patrocinio, il cui schema viene approvato contestualmente alla determinazione di impegno della somma.

Il disciplinare dovrà avere, oltre l'indicazione dell'oggetto i seguenti contenuti:

- l'importo degli onorari e diritti del professionista;
- l'impegno del professionista a relazionare puntualmente sugli sviluppi del giudizio affidatogli;
- l'impegno del Comune a liquidare ad avanzamento della prestazione da parte del professionista, avuto per quanto possibile riguardo delle fasi indicate nel D.M. 55/2014
- la dichiarazione che il professionista non si trova in nessuna situazione di incompatibilità con l'incarico, alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, nonché la dichiarazione che il professionista non potrà assumere incarichi di qualsiasi tipo conferiti da Sindaco, Assessori, Dirigenti e loro congiunti e affini entro il secondo grado;
- la dichiarazione che il professionista non accetterà incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'amministrazione comunale per la durata del rapporto instaurato;
- la dichiarazione di accettazione del regolamento comunale;

ART. 8 Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio

1. Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato con le riduzioni di seguito indicate assumendo quale valore di partenza il parametro di cui alle tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014 ridotto fino a un massimo del:
 - 1) del 15% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;
 - 2) del 25%, in caso di soccombenza in giudizio o rinuncia.
2. Al di sotto dell'importo di € 1.000,00, oltre cassa professionale e IVA, non viene applicato il comma precedente.
3. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.
4. Qualora la sentenza favorevole all'ente compensi parzialmente le spese di lite è dovuta per intero la quota del compenso giudizialmente liquidato. E' esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti per le singole fasi di attività. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

5. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio, come da schema allegato al presente Regolamento. Il responsabile dell'Ufficio legale provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.
6. Su richiesta del professionista potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, in misura non superiore al 60 % dell'importo presunto indicato in parcella. Sarà anticipato altresì un importo corrispondente al 10 % della somma riportata nel preventivo di massima, relativa ai compensi professionali.
7. **Nel caso di ricorso al TAR per conto di questa Amministrazione, sarà anticipato un importo corrispondente al 30% della somma riportata nel preventivo di massima, relativa ai compensi professionali.**
8. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.
9. Ai fini della presente disciplina, per sentenza favorevole all'Ente si intende ogni statuizione emessa da organi giurisdizionali o arbitrali, che, qualunque sia la sua natura e qualificazione formale, decidendo in rito o nel merito, ancorché in via non definitiva, comporti i seguenti risultati:
 - A) AZIONI RISPETTO ALLE QUALI L'ENTE È CONVENUTO/RESISTENTE:
 - a) per le azioni impugnatorie, la statuizione giudiziale lasci intatto il provvedimento amministrativo impugnato;
 - b) per le azioni volte ad accertare od ottenere ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta in misura non superiore al 30% di quanto richiesto;
 - c) per tutte le altre azioni, la domanda non sia stata accolta nemmeno in parte;
 - B) AZIONI PER LE QUALI L'ENTE È ATTORE/RICORRENTE:
 - a. per le azioni volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta per almeno il 50% di quanto richiesto;
 - b. per tutte le altre azioni, la domanda sia stata accolta almeno per il 50 %
 - C) SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE A SEGUITO DI TRANSAZIONE DELLA LITE.
10. Ai fini della presente disciplina, costituisce sentenza favorevole all'Ente ogni decisione che dichiari l'estinzione del giudizio a seguito dell'avvenuta transazione della lite in corso di giudizio. Per le cause volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, il comma 1 si applica soltanto quando la transazione abbia comportato un risultato utile per l'Ente superiore al 50 % dell'oggetto del contendere, in termini di risparmio di spesa per le azioni proposte avverso l'Amministrazione ed in termini di maggiore entrata per le azioni proposte dall'Amministrazione nei confronti di terzi.

ART. 9 Cancellazione dall'elenco

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:
 - abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco; - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico,
 - siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;

ART. 10 Registro

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un " Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al segretario comunale;

ART. 11 Pubblicità

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

2. Per l'iscrizione nell'elenco, il comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.
3. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile del Responsabile che provvede all'impegno di spesa, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. (sistema PERLA PA).
4. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 12 atti di transazione

1. Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, secondo i criteri fissati dal presente articolo.
2. Per tutti i giudizi il legale incaricato invierà periodicamente una relazione circa l'andamento processuale, nonché un eventuale relazione sull'opportunità e disponibilità della controparte ad una transazione della lite: Il legale in tale ipotesi stilerà lo schema di atto di transazione senza oneri aggiuntivi o provvederà a verificare la coerenza, qualora trasmesso da controparte. L'atto formerà oggetto di proposta di deliberazione per la Giunta comunale.
3. Nel caso in cui il Comune sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite, da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia.

ART. 13 deroghe

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di derogare motivatamente ed in via eccezionale ai criteri fissati dal presente regolamento, nel caso in cui dovessero essere impugnati atti di rilevante importanza e relativi a questioni di massima complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione. Nella circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti di chiara fama, studiosi della materia, docenti universitari o ricercatori, anche se non risultanti iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. In tal caso, il provvedimento di conferimento dell'incarico dovrà essere adeguatamente motivato con riferimento alle ragioni della deroga.

ART. 14 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.
2. L'entrata in vigore del presente regolamento dal 15° giorno successivo all'esecutività della presente deliberazione.

ART.15 Efficacia ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione, da effettuarsi dopo divenuta esecutiva la delibera di adozione dello stesso